

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI (DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA)

Premesse

1. Il CISIA aggiorna il seguente regolamento interno per la disciplina delle acquisizioni in economia dei beni e dei servizi, già adottato
2. Il CISIA è tenuto sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 16.
3. Pertanto, per le acquisizioni di servizi e forniture, il CISIA è tenuto al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia.
4. Il presente Regolamento regola la disciplina delle acquisizioni per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, ed è stato elaborato in aderenza alle Linee Guida ANAC n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) e alla disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'attività negoziale del CISIA è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.
6. In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:
 - perseguimento dei fini istituzionali della società;
 - realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
 - trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
 - pubblicità delle procedure;

7. Il CISIA stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 1 – Principi applicabili alle procedure sottosoglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 2 - Oggetto

1. Come indicato nelle premesse il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale del CISIA relativamente alle procedure di acquisizione di servizi e forniture relativamente ai contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
2. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i. e sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Ai contratti pubblici aventi per oggetto servizi e forniture, di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.
4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
5. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento. Nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite di valore economico previsto dalle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 3 – Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, e devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 4 - Criteri di aggiudicazione

1. Di regola, le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero, quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
4. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

Art. 5 – Principio di rotazione

1. Il CISIA è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite al successivo art.7.
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse (oppure nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione).
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 6 – Importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi, rispettivamente per le forniture e per i servizi, nelle sotto riportate di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo:
 - a) valore fino ad € 4.999,99;
 - b) valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
 - c) valore superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

Art. 7 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvido esteso al contraente uscente, è necessario indicare nella motivazione, alternativamente, la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'effettiva assenza di alternative, ovvero di infungibilità del bene o servizio;
 - b) il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

c) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

d) qualità della prestazione.

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 8 - Procedura di affidamento diretto

1. Gli affidamenti diretti, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a D.Lgs. n. 50/2016, avvengono di norma attraverso la seguente procedura:

a) Ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, può svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

b) Determinazione a contrarre o atto equivalente, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 recante:

- il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- la modalità di scelta del contraente;
- indicazione requisiti minimi di partecipazione (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'importo massimo stimato;
- la forma del contratto;
- le clausole del contratto ritenute essenziali.

c) Tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 36 comma 2 lettera a, che consente per gli importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora si proceda alla richiesta di preventivi, questa dovrà indicare:

- luogo prestazione;
- Precisazioni prestazioni da eseguire;
- Valore intervento o prestazioni a base di valutazione comparativa;

- Periodo di esecuzione dell'intervento o delle prestazioni;
- Requisiti di ordine generale: gli operatori economici devono autodichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all' art. 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- Requisiti di idoneità professionale;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria;
- Requisiti di capacità tecniche e professionali.

d) La richiesta di preventivi viene effettuata ordinariamente mediante "pec" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile. Il preventivo, da parte dell'operatore economico, deve pervenire ordinariamente mediante "pec" o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile del procedimento.

e) Il CISIA si riserva in ogni caso la possibilità di selezionare gli operatori economici attraverso la consultazione del proprio elenco fornitori.

Art. 9 – Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.

2. In particolare:

a) per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;

- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso;
- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima.
3. Trova applicazione l'art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).
4. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 11 – Affidamenti mediante procedura negoziata previa consultazione

1. Gli affidamenti mediante procedura negoziata previa consultazione sono, prioritariamente disciplinati dall'art. 36, comma 2, lettere b e c, D.Lgs. n. 50/2016.
2. La determina a contrarre deve specificare:

- le esigenze che intendono soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
- il criterio per la scelta della migliore offerta

3. La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipula del contratto.

4. Le indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori sono svolte tenendo conto dell'obbligo di utilizzo del mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto mercato.

Art. 12 – Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Le indagini di mercato possono essere svolte anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti.

4. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, attraverso la pubblicazione di "avviso preinformativo" sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata minima della pubblicazione è di quindici giorni. È fatta salva la possibilità di ridurre il termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. L'avviso deve avere il seguente contenuto:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di ordine generale;
- d) i requisiti di idoneità professionale;

- e) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- f) le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- g) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- h) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- i) le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 13 - Consultazioni da elenchi

1. La selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo può essere effettuata anche attraverso la consultazione da elenchi.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti, da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare. Tale elenco deve essere reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente". L'avviso deve indicare:

- a) Le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- b) I requisiti generali di moralità desumibili dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco;
- d) Gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

3. Gli elenchi devono essere costituiti sulla base delle seguenti regole:

- a) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
- b) L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, di cui al Dpr n. 445/2000.
- c) L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla medesima.
- d) Il CISIA appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- e) Il CISIA prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza annuale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione.

4. Sono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale
- si sono rese responsabili di false dichiarazioni;
- si sono rese responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 14 – Confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, conformemente alle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lettere c e d del D.lgs. 50/2016.

2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta:

- a) mediante PEC (posta elettronica certificata);
- b) tramite lettera cartacea (qualora non sia possibile l'utilizzo della PEC);
- c) con le modalità previste dal singolo mercato elettronico.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

4. La lettera invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori);
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95 e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che:
 - che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
 - che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
 - che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
 - a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Art. 15 – Verifica dei requisiti

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 € la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Art. 16 – Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 17 – Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvata con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e smi.

2. Il Responsabile di Procedimento è nominato con atto formale, deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotato del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

3. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di Direttore dell'esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

7. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica

ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.

8. Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che il CISIA può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa. La commissione giudicatrice verrà nominata in conformità alle Linee Guida n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici). Fino all'avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara, ulteriormente prorogato al 15.04.2019 la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, continua ad essere nominata dall'organo del CISIA competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla Consorzio medesimo.

Art. 18 - Garanzie

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore ad euro 39.999,00, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.

2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con la determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e/o definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all'affidabilità del contraente, all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.

Art. 19 - Esecuzione forniture e servizi

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto nominato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte dell'intervento a cura di un altro operatore economico, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

3. Il dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela del CISIA, nonché delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 6 dell'ANAC "indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" e smi.

Art. 20 - Operazioni di collaudo

1. Per le forniture di beni e di servizi di importo inferiore ad euro 39.999, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
2. Per le forniture di beni e di servizi di importo singolo pari o superiore ad euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio o da un funzionario da questi delegato.
3. Il responsabile del procedimento ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio o il funzionario da questi delegato, sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

Art. 21 - Pagamenti

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, comunque previa verifica della regolarità contributiva e dei controlli previsti secondo la vigente normativa.

Art. 22 - Modifiche al Regolamento

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, o da disposizioni contenute in specifiche Linee Guida dell'ANAC

Art. 23 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Versione del 26 febbraio 2019

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della formale approvazione da parte del Consiglio direttivo del CISIA ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet alla sezione "amministrazione trasparente".